

Codice A1901A

D.D. 9 dicembre 2020, n. 423

POR FESR 2014/2020 - Azione III.3d.6.1 - Misura "Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia" - Approvazione dell'atto aggiuntivo dello schema di accordo di delega delle funzioni di Organismo Intermedio al Ministero dello Sviluppo Economico.



ATTO DD 423/A19000/2020

DEL 09/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

OGGETTO: POR FESR 2014/2020 - Azione III.3d.6.1 - Misura "Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia" - Approvazione dell'atto aggiuntivo dello schema di accordo di delega delle funzioni di Organismo Intermedio al Ministero dello Sviluppo Economico.

Richiamati:

- la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha previsto, all'art. 2, comma 100, lettera a), l'istituzione del «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", prevede, all'articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze; al comma 2 che, per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite sezioni speciali con contabilità separata e, al comma 3, che nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di cinque milioni di euro;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 con il quale sono state approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

- il Programma operativo nazionale “Imprese e Competitività” FESR 2014-2020 (nel prosieguo, “PON IC”), approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2015) 4444 final del 23 giugno 2015 e successive modificazioni, che identifica, tra i principali strumenti di intervento, il ricorso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, mediante l’attivazione, nel suo ambito, di specifiche riserve speciali con capitale e contabilità separati;

- l’Azione III.3d.6.1 del POR FESR Piemonte 2014-2020, finalizzata al “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci”;

Dato atto che:

- nell’ambito del PON IC, il MiSE ha previsto per il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese apposite modalità e procedure di gestione, controllo e rendicontazione delle spese, come descritte nella Relazione sul Sistema di Gestione e Controllo del PON IC 2014-2020 e nella relativa manualistica e strumentazione operativa;

- la delibera di Giunta della Regione Piemonte n. 21-8632, del 29 marzo 2019 ha approvato, tra l’altro, lo schema di Accordo tra Regione Piemonte, Ministero per lo sviluppo economico e Ministero per l’economia e le finanze, per l’istituzione della Sezione speciale Regione Piemonte del Fondo di garanzia per le PMI;

- in data 01/07/2019 è stato stipulato l’Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione Piemonte (in seguito anche “Accordo”), che ha istituito la Sezione speciale Regione Piemonte del Fondo di garanzia per le PMI, con risorse complessive pari a euro 64.000.000,00 così rinvenienti:

- euro 24.000.000,00 da risorse del POR FESR Piemonte 2014-2020, riservati al sostegno di operazioni di garanzia diretta della Sezione speciale Regione Piemonte;
- euro 40.000.000,00 da risorse di cui al Programma Pluriennale per le attività produttive 2018-2020 approvato ai sensi della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34, riservati al sostegno di operazioni di riassicurazione e di controgaranzia della Sezione speciale Regione Piemonte;

- con determinazione dirigenziale n. 463 del 01/08/2019 è stata disposta la designazione del MISE-DGIAI quale Organismo Intermedio per lo svolgimento delle attività connesse alla selezione e concessione, nonché ai processi di controllo ed erogazione delle agevolazioni finanziate a valere sul POR FESR 2014-2020, nell’ambito dell’Azione III.3d.6.1;

- in data 07/08/2019 è stata sottoscritta tra la Regione Piemonte e il MiSE-DGIAI la Convenzione per l’espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all’Azione III.3d.6.1 “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci”, nell’ambito dell’Asse III Competitività dei sistemi produttivi, del POR FESR Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT16RFOP014, ai sensi dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede, in particolare:

- all’art. 2, comma 1, la disciplina dei rapporti reciproci derivanti dalla delega conferita dall’Autorità di Gestione al MiSE-DGIAI che, in qualità di Organismo Intermedio, assume le funzioni di gestione dello strumento finanziario previsto nell’ambito dell’Azione III.3d.6.1 del POR FESR;
- all’art. 5, comma 1, la dotazione finanziaria attribuita alla “Sezione speciale Regione Piemonte”

del Fondo di garanzia per le PMI;

- all'art. 7, le eventuali modifiche alla Convenzione sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, (cosiddetto “decreto cura Italia”), prevede, all'articolo 126, comma 10, che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europeo possano destinare risorse disponibili alla realizzazione di interventi mirati a fronteggiare l'emergenza da COVID-19;

- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 dell'8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (cosiddetto “decreto liquidità”) ha stabilito, all'articolo 13, modalità rafforzate di intervento del Fondo per le PMI in deroga alla vigente disciplina del medesimo strumento applicabili fino al 31 dicembre 2020, introducendo, altresì, modifiche alle possibilità di utilizzo addizionale delle risorse delle sezioni speciali;

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (cosiddetto “decreto rilancio”), all'art. 242, nel regolare il contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID-19, introduce norme volte ad ampliare la possibilità, per le Autorità di Gestione di Programmi Operativi FESR 2014-2020, di rendicontare le spese legate all'emergenza sanitaria;

- con deliberazione di Giunta n. 29 - 1941 del 11/09/2020, la Regione Piemonte ha deliberato nuove disposizioni attuative della Misura Sezione Speciale Regione Piemonte del Fondo Centrale di Garanzia, di cui alla DGR n. 21-8632 del 29/03/2019, prevedendo, in particolare, l'attribuzione dell'intera dotazione delle risorse assegnate alla Sezione Speciale Regione Piemonte, pari ad € 64.000.000,00, a valere sull'Azione III.3d.6.1 del POR FESR Piemonte 2014-2020, per le finalità di cui alle misure eccezionali introdotte per l'impiego dei fondi strutturali dal regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020 e in attuazione di quanto previsto con la proposta di riprogrammazione del POR FESR 2014/2020 di cui alla DGR n. 1 – 1776 del 31 luglio 2020;

- in data 26/11/2020 è stato stipulato l'Atto integrativo all'Accordo del 01/07/2019;

- a seguito della sottoscrizione dell'Atto integrativo di cui al punto precedente, si rende necessario procedere alla modifica della Convenzione del 07/08/2019, sotto il profilo della dotazione finanziaria.

Occorre pertanto procedere all'approvazione dello schema di atto aggiuntivo all'accordo di delega delle funzioni di Organismo Intermedio al Ministero dello Sviluppo Economico sottoscritto il 07/08/2019.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione

economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Richiamato quanto sopra premesso

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Reg. UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il regolamento (CE) n. 1082/2006;
- il Reg. UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- in particolare, l'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 che stabilisce, al paragrafo 6, che "lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta Autorità, precisando che i "relativi accordi tra l'Autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto" e, al paragrafo 7, che "lo Stato membro o l'Autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto [...]";
- il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Reg. (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- l'Accordo di Partenariato con l'Italia, adottato con Decisione di esecuzione C(2014)8021 della Commissione del 29 ottobre 2014, come modificata dalla Decisione C(2018)598 final dell'8 febbraio 2018, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea;
- la Decisione di esecuzione C(2015) 922 del 12 febbraio 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato determinati elementi del Programma Operativo Regionale FESR Piemonte per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" come modificata con le successive Decisioni di esecuzione C(2017) 6892 del 12 ottobre 2017, C(2019) 564 del 23 gennaio 2019 e C(2020) 6816 del 1 ottobre 2020;
- la DGR n. 16 - 2183 del 30/10/2020 ha preso atto della Decisione di esecuzione della

Commissione C(2020) 6816 del 01/10/2020;

- la DGR n. 23 - 4231 del 21/11/2016 con la quale è stata designata la Direzione Competitività del sistema regionale, quale Autorità di Gestione del POR Piemonte FESR 2014/2020 e la Direzione regionale Risorse Finanziarie quale Autorità di Certificazione del medesimo Programma;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93 - "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97" - e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera p) del suddetto decreto, che attribuisce alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese l'«esercizio delle funzioni di autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei nella titolarità del Ministero».

determina

- di approvare, quale allegato facente parte integrante del presente provvedimento, lo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione III.3d.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" del POR Piemonte FESR 2014-2020 CCI 2014IT16RFOP014, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sottoscritta in data 7 agosto 2019 dalla Regione Piemonte e dal MiSE-DGIAI (Allegato 1).

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett.d) del d.lgs.33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRETTORE (A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE)

Firmato digitalmente da Giuliana Fenu

Allegato

POR PIEMONTE FESR 2014-2020

ATTO AGGIUNTIVO

alla Convenzione per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione III.3d.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" del POR FESR PIEMONTE 2014-2020, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sottoscritta in data 7 agosto 2019

TRA

La Regione Piemonte, codice fiscale n. 80087670016, rappresentata dal Direttore regionale Competitività del Sistema Regionale, in persona del Direttore pro tempore _____, in qualità di Autorità di Gestione (nel prosieguo "AdG") del POR Piemonte FESR 2014-2020 (nel prosieguo anche "POR FESR"), domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede regionale di via Pisano, 6 – 10152 Torino

E

il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato da _____, Direttore generale per gli incentivi alle imprese (in seguito "MiSE-DGIAI"), domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede del Ministero dello sviluppo economico di Viale America, 201 - 00144 Roma

VISTI

- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (Regolamento generale) con il quale sono state fornite le "*disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio*";
- in particolare, l'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 che stabilisce, al paragrafo 6, che "*lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta Autorità, precisando che i "relativi accordi tra l'Autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto"* e, al

paragrafo 7, che “*lo Stato membro o l’Autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto [...]*”;

- gli articoli da 37 a 46 del citato Regolamento generale, che disciplinano il funzionamento degli strumenti finanziari nella programmazione 2014-2020;
- il regolamento (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit e Organismi Intermedi;
- il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (*Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus*);
- il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
- la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 – successivamente modificata dalle comunicazioni della Commissione europea C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, C(2020)3156 final del 8 maggio 2020, C(2020)4509 final del 29 giugno 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 – recante il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*”;
- la decisione della Commissione europea C(2020) 2370 del 13 aprile 2020 che approva il regime d’aiuto SA.56966 (2020/N), notificato dalle Autorità italiane in data 10 aprile 2020;
- la decisione della Commissione europea C(2020) 4125 del 16 giugno 2020, che approva il regime d’aiuto SA.57625 (2020/N) di modifica del regime d’aiuto SA.56966 (2020/N), notificato dalle Autorità italiane in data 10 giugno 2020;
- la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014/2020 approvata con decisione della Commissione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016;
- l’Accordo di partenariato con l’Italia, adottato con decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione europea del 29 ottobre 2014 e successive modificazioni, nel quale è previsto il Programma Operativo Regionale Piemonte FESR 2014/2020, con la relativa dotazione finanziaria;
- la Decisione di esecuzione C(2015) 922 del 12 febbraio 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato determinati elementi del Programma Operativo Regionale FESR Piemonte per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e

dell'occupazione" come modificata con le successive Decisioni di esecuzione C(2017) 6892 del 12 ottobre 2017, C(2019) 564 del 23 gennaio 2019 e C(2020) 6816 del 1 ottobre 2020;

- la DGR n. 16 - 2183 del 30/10/2020 ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 6816 del 01/10/2020;
- i criteri di selezione dell'Azione III.3d.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" del POR FESR, approvati dal Comitato di sorveglianza in data 13 aprile 2018;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93 – "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97" – e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera p) del suddetto decreto, che attribuisce alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese l'«*esercizio delle funzioni di autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei nella titolarità del Ministero*».

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la valutazione *ex ante* relativa allo strumento finanziario previsto nell'ambito dell'Azione III.3d.6.1 del POR FESR è stata completata e presentata al Comitato di Sorveglianza del POR in data 08/05/2019;
- l'Asse prioritario III del POR FESR ha, tra le priorità d'investimento, quella di sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione, obiettivo conseguibile anche attraverso il miglioramento delle condizioni di accesso al credito;
- la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto, all'art. 2, comma 100, lettera a), l'istituzione del «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» (in seguito anche "Fondo") allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", prevede, all'articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze; al comma 2 che, per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite sezioni speciali con contabilità separata e, al comma 3, che nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le

- relative tipologie di intervento; *b*) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; *c*) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di cinque milioni di euro;
- con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 sono state approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
 - il Programma operativo nazionale “Imprese e Competitività” FESR 2014-2020 (nel prosieguo, “PON IC”), approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 4444 final del 23 giugno 2015 e successive modificazioni, che identifica, tra i principali strumenti di intervento, il ricorso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, mediante l’attivazione, nel suo ambito, di specifiche riserve speciali con capitale e contabilità separati;
 - nell’ambito del PON IC, il MiSE ha previsto per il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese apposite modalità e procedure di gestione, controllo e rendicontazione delle spese, come descritte nella Relazione sul Sistema di Gestione e Controllo del PON IC 2014-2020 e nella relativa manualistica e strumentazione operativa;
 - la delibera di Giunta della Regione Piemonte n. 21-8632, del 29 marzo 2019 ha approvato, tra l’altro, lo schema di Accordo tra Regione Piemonte, Ministero per lo sviluppo economico e Ministero per l’economia e le finanze, per l’istituzione della *Sezione speciale Regione Piemonte* del Fondo di garanzia per le PMI;
 - in data 01/07/2019 è stato stipulato l’Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione Piemonte (in seguito anche “Accordo”), che ha istituito la *Sezione speciale Regione Piemonte* del Fondo di garanzia per le PMI, con risorse complessive pari a euro 64.000.000,00 (sessantaquattromilioni/00) così rinvenienti:
 - euro 24.000.000,00 (ventiquattromilioni/00) da risorse del POR FESR Piemonte 2014-2020, riservati al sostegno di operazioni di garanzia diretta della Sezione speciale Regione Piemonte;
 - euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00) da risorse di cui al Programma Pluriennale per le attività produttive 2018-2020 approvato ai sensi della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34, riservati al sostegno di operazioni di riassicurazione e di controgaranzia della Sezione speciale Regione Piemonte;
 - con determinazione dirigenziale n. 463 del 01/08/2019 è stata disposta la designazione del MISE-DGIAI quale Organismo Intermedio per lo svolgimento delle attività connesse alla selezione e concessione, nonché ai processi di controllo ed erogazione delle agevolazioni finanziate a valere sul POR FESR 2014-2020, nell’ambito dell’Azione III.3d.6.1;
 - in data 07/08/2019 è stata sottoscritta tra la Regione Piemonte e il MiSE-DGIAI la Convenzione per l’espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all’Azione III.3d.6.1 “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci”, nell’ambito dell’Asse III Competitività dei sistemi produttivi, del POR FESR Piemonte

2014-2020 CCI 2014IT16RFOP014, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede, in particolare:

- all'articolo 2, comma 1, la disciplina dei rapporti reciproci derivanti dalla delega conferita dall'Autorità di Gestione al MiSE-DGIAI che, in qualità di Organismo Intermedio, assume le funzioni di gestione dello strumento finanziario previsto nell'ambito dell'Azione III.3d.6.1 del POR FESR;
 - all'articolo 5, comma 1, la dotazione finanziaria attribuita alla “Sezione speciale Regione Piemonte” del Fondo di garanzia per le PMI;
 - all'articolo 7, le eventuali modifiche alla Convenzione sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, (cosiddetto “decreto cura Italia”), prevede, all'articolo 126, comma 10, che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europeo possano destinare risorse disponibili alla realizzazione di interventi mirati a fronteggiare l'emergenza da COVID-19;
 - il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 dell'8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (cosiddetto “decreto liquidità”) ha stabilito, all'articolo 13, modalità rafforzate di intervento del Fondo per le PMI in deroga alla vigente disciplina del medesimo strumento applicabili fino al 31 dicembre 2020, introducendo, altresì, modifiche alle possibilità di utilizzo addizionale delle risorse delle sezioni speciali;
 - il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (cosiddetto “decreto rilancio”), all'art. 242, nel regolare il contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID-19, introduce norme volte ad ampliare la possibilità, per le Autorità di Gestione di Programmi Operativi FESR 2014-2020, di rendicontare le spese legate all'emergenza sanitaria;
 - con deliberazione di Giunta n. 29 - 1941 del 11/09/2020, la Regione Piemonte ha deliberato nuove disposizioni attuative della Misura Sezione Speciale Regione Piemonte del Fondo Centrale di Garanzia, di cui alla DGR n. 21-8632 del 29/03/2019, prevedendo, in particolare, l'attribuzione dell'intera dotazione delle risorse assegnate alla Sezione Speciale Regione Piemonte, pari ad € 64.000.000,00, a valere sull'Azione III.3d.6.1 del POR FESR Piemonte 2014-2020, per le finalità di cui alle misure eccezionali introdotte per l'impiego dei fondi strutturali dal regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020 e in attuazione di

quanto previsto con la proposta di riprogrammazione del POR FESR 2014/2020 di cui alla DGR n. 1 – 1776 del 31 luglio 2020;

- in data 26/11/2020 è stato stipulato l'Atto integrativo all'Accordo del 01/07/2019;
- a seguito della sottoscrizione dell'Atto integrativo di cui al punto precedente, si rende necessario procedere alla modifica della Convenzione del 07/08/2019, sotto il profilo della dotazione finanziaria.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

(Oggetto)

1. Il presente Atto modifica la Convenzione per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione III.3d.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" del POR Piemonte FESR 2014-2020 CCI 2014IT16RFOP014, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sottoscritta in data 7 agosto 2019 dalla Regione Piemonte e dal MiSE-DGIAI.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 5 della Convenzione 7 agosto 2019)

1. L'articolo 5 della Convenzione del 7 agosto 2019 tra la Regione Piemonte e il MiSE-DGIAI è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Dotazione finanziaria)

1. *Alla Sezione speciale Regione Piemonte di cui all'articolo 2 è attribuita una dotazione finanziaria pari a euro 64.000.000,00 (sessantaquattromilioni/00) a valere sulle risorse dell'Azione III.3d.6.1 del POR Piemonte FESR 2014-2010.*
2. *L'importo di cui al comma 1 è versato alla Sezione speciale Regione Piemonte secondo le modalità previste dall'Accordo citato nelle premesse e successive modificazioni."*

Art. 4

(Disposizione finale)

1. Restano invariate tutte le disposizioni della Convenzione stipulata in data 7 agosto 2019 tra la Regione Piemonte e il MiSE-DGIAI non espressamente modificate dal presente Atto.

Il presente atto è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Regione Piemonte

Ministero dello Sviluppo Economico
